

Prot. 2013/ 37145 / Giochi Ltt

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto l'articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'articolo 24, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Visto l'articolo 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto legge 18 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 % sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 2011, n. 2011/49929/Giochi/Ltt, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011, che ha definito le modalità di applicazione del diritto del 6% sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

Visto l'articolo 23 *quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2012 con il quale sono state trasferite all'ente incorporante le funzioni nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la determinazione direttoriale 1° dicembre 2012, n. 31223 con la quale il Dott. Luigi Magistro, vicedirettore area monopoli, è stato delegato ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'ambito delle attività riconducibili alle missioni istituzionali dell'Amministrazione stessa;

Vista la proposta del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. relativa ad una nuova lotteria istantanea denominata "*Turista per 10 anni*", ricompresa nel piano marketing dell'anno 2014;

Vista la nota prot.2013/ 33023 /Giochi Itt del 14 novembre 2013 con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha valutato positivamente ed ha approvato la proposta della succitata lotteria "*Turista per 10 anni*";

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea "*Turista per 10 anni*", e che, ai sensi dell'art.6 della citata legge n.62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/91, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

E' indetta, dal 7 gennaio 2014, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "**Turista per 10 anni**".

Art.2 (Prezzo)

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art.3
(Lotti)

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di 40.320.000
2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.
3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4
(Massa premi)

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 40.320.000 biglietti ammonta ad euro 52.353.648,00.
2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art.3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5
(Struttura premi)

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 40.320.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
24	156.302,00(valore nominale)
168	1.000,00
504	500,00
1.848	100,00
32.256	50,00
805.728	10,00
4.869.984	5,00
6.988.800	2,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

3. Sui premi di cui al comma 1 di importo superiore ad euro 500,00 è trattenuto un diritto pari al 6% , sulla parte della vincita eccedente euro 500,00, dovuto all'erario.

4. Il premio del valore nominale di € 156.302,00, al netto del diritto di cui al comma 3, viene corrisposto, subordinatamente alla sottoscrizione, da parte del vincitore, che dovrà essere una persona fisica, di apposita polizza stipulata da Lotterie Nazionali S.r.l. con primaria compagnia assicurativa, alla quale il vincitore dovrà obbligatoriamente aderire, secondo le seguenti modalità:

- euro 50.000,00, erogati al netto del diritto di cui al comma 3, successivamente alla sottoscrizione della polizza;
- euro 10.000,00 all'anno corrisposti per 10 anni;
- un "Bonus" finale non inferiore ad euro 10.000,00.

Le 10 rate annuali ed il "Bonus" finale verranno erogati in misura proporzionalmente ridotta in ragione dell'applicazione del diritto di cui al comma 3.

Art. 6 (Biglietti)

1. Il layout del biglietto, unico e non modificabile, allegato al presente decreto, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com.
2. E' vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.
3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art.7 (Meccanica di gioco)

1. Si devono scoprire i numeri celati dall'immagine di tre ananas ed il numero celato dalla immagine della stella marina che riporta la scritta "Bonus", presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta "Numeri Vincenti".
Si devono poi scoprire i numeri celati dalle otto sedie a sdraio presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta "I tuoi numeri".
Se si trova una o più volte uno o più dei "Numeri Vincenti" ne "I tuoi numeri" si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne "I tuoi numeri" si trova il numero "Bonus" si raddoppia il premio corrispondente. Se ne "I tuoi numeri" si trova due volte la scritta "Turista per 10 anni" si vince un premio del valore nominale di € 156.302,00 che sarà erogato con le modalità di cui al precedente articolo 5.
2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art.8
(Pagamento delle vincite)

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l.. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati, nei casi previsti, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblicato sul sito istituzionale www.aams.gov.it.
2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.
 - Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.
 - Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario. Sui premi di cui al presente paragrafo è trattenuto un diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente euro 500,00 ai sensi dell’art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011.
 - Il pagamento del premio previsto nell’ipotesi in cui ne “I tuoi numeri” si trovi due volte la scritta “Turista per 10 anni” deve essere richiesto:
 - presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.
 - presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l. rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Il pagamento del premio previsto nell’ipotesi in cui ne “I tuoi numeri” si trovi due volte la scritta “Turista per 10 anni” verrà corrisposto unicamente con le modalità di cui al precedente articolo 5; ai fini del pagamento il vincitore dovrà essere titolare di un conto corrente bancario o postale

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 9.

Art. 9
(Disposizioni finali)

1. Con decreto pubblicato sul sito www.aams.gov.it sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.

2. La pubblicazione del presente decreto sul sito www.aams.gov.it tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 dicembre 2013

Il Vicedirettore dell'Agenzia
f.to Luigi Magistro

